

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1025/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2014

**che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, quale modificato dal regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico <sup>(1)</sup>, quale modificato dal regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'elenco dei paesi beneficiari del regime di importazioni dell'UE in esenzione da dazi e contingenti è stabilito dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 (il «regolamento sull'accesso al mercato»).
- (2) Il Botswana, il Camerun, la Costa d'Avorio, le Figi, il Ghana, il Kenya, la Namibia e lo Swaziland non avevano adottato le misure necessarie per la ratifica dei rispettivi accordi e di conseguenza, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1528/2007, in particolare della lettera b), non sono più coperti dal regime di accesso al mercato consentito dal regolamento (CE) n. 1528/2007 a decorrere dal 1° ottobre 2014. Quanto sopra risulta dal regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (3) Tuttavia la Costa d'Avorio e il Ghana e l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno concluso negoziati su un accordo di partenariato economico in data 30 giugno 2014.
- (4) Il Botswana, la Namibia e lo Swaziland e l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno concluso negoziati su un accordo di partenariato economico in data 15 luglio 2014.
- (5) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 *bis* del regolamento (CE) n. 1528/2007 per modificare l'allegato I di tale regolamento in modo da aggiungere le regioni o gli Stati del gruppo ACP che hanno concluso negoziati su un accordo con l'Unione europea e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo XXIV del GATT 1994.

<sup>(1)</sup> GUL 348 del 31.12.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 18 del 21.1.2014, pag. 52.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati (GUL 165 del 18.6.2013, pag. 59).

- (6) A decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, l'aggiunta del Botswana, della Costa d'Avorio, del Ghana, della Namibia e dello Swaziland all'allegato I del regolamento sull'accesso al mercato sarà soggetta alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, di detto regolamento, in particolare della lettera b),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Aggiunta di paesi all'allegato I**

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 sono inseriti i seguenti paesi:

la Repubblica del Botswana;  
la Repubblica della Costa d'Avorio;  
la Repubblica del Ghana;  
la Repubblica di Namibia;  
il Regno dello Swaziland.

*Articolo 2*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2014

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---